

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2896 del 26/05/2026
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA GATTI S.R.L. INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI SITO IN VIA S. ALLENDE N. 11/A, CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF. INT. N. 02247940360/106). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3028 del 25/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	Marzia Conventi

Questo giorno ventisei MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **GATTI S.R.L.** INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI SITO IN VIA S. ALLENDE N. 11/A, CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF. INT. N. 02247940360/106)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive” e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019 “Approvazione rettifiche degli allegati B e C della Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2019”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018*”;

richiamata la **Determinazione n. 6383 del 18/11/2024** di Aggiornamento completo e 4[^] modifica non Sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a GATTI S.r.l., avente sede legale in Via Allende n.11/A, in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), in qualità di gestore dell’installazione per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (*punto 6.5 All. VIII, Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.*), avente sede produttiva presso la sede legale;

vista la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da GATTI S.r.l. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 01/04/2026 (assunta agli atti con prot. n. 60720 del 02/04/2026) con la quale viene richiesta la sostituzione del generatore di vapore da 3,49 MW, associato al punto di emissione E1, con una nuova unità, sempre alimentata a gas naturale, avente una potenza termica nominale pari a 7,75 MW. In particolare, con tale modifica:

1. per il punto di emissione **E1** è richiesto: un aumento di portata da 1000 a 9670 Nm³/h, una riduzione del tempo di funzionamento da 24 a 20 h/gg ed un limite di 100 mg/Nm³ per gli NOx, essendo un nuovo medio impianto termico; i restanti parametri restano invariati. Viene confermato l'esclusivo funzionamento alternato del nuovo generatore di vapore associato ad E1 rispetto al secondo generatore esistente associato ad E5 (6,98 MW). La verifica dell'assenza di contemporaneità di funzionamento dei due generatori è sempre possibile attraverso la consultazione del registro della sorveglianza per 72 ore, documento obbligatorio per i generatori di vapore che operano in regime di esenzione dalla sorveglianza continua (D.M. 21/05/1974 e D.M. 07/08/2020, norma UNI/TS 11325-3);
2. al fine di non aumentare il flusso di massa per singolo inquinante, oltre alla modifica suddetta, è proposta:
 - una riduzione del limite associato al materiale particolato da 10 a 9 mg/Nm³ per il punto di emissione E7;
 - una riduzione del limite associato agli SOx da 35 a 27 mg/Nm³ per il punto di emissione E8;
3. è proposto l'inserimento dell'autocontrollo annuale unitamente alla portata ed agli NOx per E8, a seguito della riduzione del limite per gli SOx suddetta;
4. è prevista un'ottimizzazione ed aumento del rendimento termico nella produzione di vapore, in quanto il nuovo generatore di vapore è dotato di economizzatore (scambiatore di calore fumi di combustione/acqua di alimento della caldaia);
5. viene confermata la dismissione dell'utilizzo dell'olio BTZ (già anticipata con comunicazione del 11/11/2025), il cui utilizzo potenziale è associato al solo generatore di vapore esistente connesso all'emissione E1, senza la volontà di utilizzare un combustibile alternativo mantenendo, quindi, la sola alimentazione a gas naturale. La dismissione è prevista a partire dalla data di messa in esercizio del nuovo generatore associato ad E1;
6. non è prevista nessuna modifica alla capacità massima di trattamento SOA autorizzata.

Alla domanda di modifica non sostanziale AIA suddetta sono allegati scheda tecnica del nuovo generatore e tutte le planimetrie aggiornate (layout, emissioni, ecc);

verificato che in data 20/03/2026 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale";

verificato che in termini di flusso di massa delle emissioni in atmosfera, calcolato in Kg/gg, dopo le riduzioni di concentrazione proposte dal gestore, rispetto al quadro autorizzato si ottiene:

- per l'inquinante SOx "saldo zero";
- per l'inquinante NOx una riduzione del 16,20 %;
- per l'inquinante Materiale Particolare un leggero aumento (1,5% circa), pertanto, anche per il punto di emissione E4 si ritiene necessario ridurre da 10 a 9 mg/Nm³ il limite di concentrazione, ciò al fine di raggiungere il "saldo zero". Tale scelta si basa sia sull'analisi dell'andamento degli autocontrolli riportati nei report annuali presentati dal gestore, che sull'analogia della tipologia di impianti aspirati da E7 ed E4;

valutato necessario che:

- il punto di emissione E1, come già autorizzato, debba continuare a funzionare solo in modo alternativo al punto di emissione E5; pertanto, non è possibile il funzionamento congiunto di entrambi i generatori;
- per il punto di emissione E1 il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui analisi in triplo per portata ed NOx alla data di messa a regime;
- per i punti di emissione E4 ed E7 per i quali è stato ridotto il limite per il materiale particolato ed è previsto un autocontrollo semestrale, il gestore entro 30 giorni dall'effettuazione del prossimo autocontrollo successivo al rilascio della presente autorizzazione, invii i certificati di analisi;
- per il punto di emissione E8 per il quale viene ridotto il limite degli SOx, inquinante non previsto nel piano di monitoraggio, il gestore effettui un autocontrollo straordinario per portata e tale inquinante in concomitanza con una delle tre analisi prevista per E1 ed invii i risultati assieme alle analisi di messa a regime di E1. Successivamente, non si ritiene necessario aggiungere all'autocontrollo annuale anche la ricerca degli SOx, in analogia con quanto già attuato per i restanti medi impianti termici autorizzati e con quanto previsto dalla normativa vigente;

preso atto della scelta del gestore di dismettere l'utilizzo del BTZ, prevedendo per E1 l'utilizzo del solo gas metano, si ritiene necessario eliminare:

- le prescrizioni ed i monitoraggi specifici associati a tale combustibile;
- dal quadro delle emissioni autorizzate (punto di emissione E1) il riferimento al BTZ ed i valori limite di concentrazione associati allo stesso.

Il gestore in concomitanza con l'invio delle analisi di messa a regime di E1 dovrà comunicare il destino del serbatoio attualmente utilizzato per il BTZ e relative componenti accessorie (bacino contenimento, collegamenti, ecc);

verificato che le modifiche comunicate si configurano come non sostanziali e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- L. n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni";
- L.R. n. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna con la quale, a fare data dal 01/03/2026, le posizioni dirigenziali di "Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni" e di "Responsabile di Servizio Autorizzazioni e Concessioni" vengono modificate e rinominate "Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia" e "Responsabile di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia";
- DET. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;

- D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- richiamate:
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnazione del Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
 - la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
 - la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento all'Ing. Paolo Ferrecchi dell'incarico di Direttore Generale di Arpae;
 - la Determinazione n.766 del 28/10/2025 di conferimento dell'incarico di funzione per l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Modena alla dott.ssa Marzia Conventi;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l'Incaricata di funzione determina

- **di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 6383 del 18/11/2024** di Aggiornamento completo e 4^a modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a GATTI S.r.l., avente sede legale in Via Allende n.11/A, in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), in qualità di gestore dell'installazione per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (*punto 6.5 All. VIII, Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.*), avente sede produttiva presso la sede legale, come di seguito indicato:

a) alla **Sezione D2.4** "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I sono apportate le seguenti modifiche:

i. alla **prescrizione n. 1** "quadro delle emissioni autorizzate", per entrambi gli scenari (*Quadro delle emissioni n. 1 e n. 2*)

- i punti di emissione **E1** ed **E5** sono sostituiti come di seguito riportato:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 - Generatore di vapore (7,75 MW) (#)	PUNTO DI EMISSIONE E5 - Generatore di vapore (6,98 MW) (#)
Messa a regime	(*)	a regime
Portata massima (Nmc/h)	9.670	9.120
Altezza minima (m)	10	10
Durata (h/g)	20 – funzionamento alternato a E5	20 – funzionamento alternato a E1
Materiale Particellare (mg/Nmc)	5 (°)	5 (°)
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nmc)	35 (°)	35 (°)
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nmc)	100	200
Impianto di depurazione	-	-
Frequenza autocontrolli	<i>Annuale per portata ed NOx</i>	<i>Annuale per portata ed NOx</i>

(#) Non è autorizzato il funzionamento congiunto di entrambi i generatori

(*) rif. **prescrizioni messa in esercizio e messa a regime del presente atto**

(°) **E1** ed **E5** – i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3% e si ritengono automaticamente rispettati per polveri e Ossidi di Zolfo (con funzionamento a metano)

- per i punti di emissione **E4** ed **E7** il limite di concentrazione per l'inquinante "materiale particellare" è ridotto da 10 a **9 mg/Nm³**;
- per il punto di emissione **E8** il limite di concentrazione per l'inquinante "SOx" è ridotto da 35 a **27 mg/Nm³**;

ii. le **prescrizioni n. 21, 22 e 23** correlate all'utilizzo del BTZ sono eliminate dalla data di messa a regime del nuovo generatore associato ad E1;

b) alla **prescrizione n. 1** della **sezione D2.6** "emissioni nel suolo" dell'Allegato I viene eliminato il riferimento al serbatoio BTZ;

c) alla **Sezione D3.1.4** "Monitoraggio e Controllo Consumo combustibili" dell'Allegato I eliminare la voce "*Consumo olio combustibile BTZ*"

- di stabilire che:

1. il gestore deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E1**) con almeno **15 giorni di anticipo** a mezzo PEC all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone (MO);
2. il gestore deve comunicare a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena e al Comune di Castelnuovo Rangone (MO) i dati relativi alle **analisi di messa a regime** delle emissioni suddette, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:
 - a. relativamente al punto di emissione **E1** portata e NOx su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

3. il gestore per i punti di emissione **E4** ed **E7** deve inviare ad Arpae di Modena e comune di Castelnuovo Rangone i risultati delle analisi relative al prossimo autocontrollo

previsto dal Piano di Monitoraggio dopo il rilascio del presente atto, **entro 30 giorni** dall'effettuazione delle stesse;

4. il gestore, in concomitanza con una delle tre analisi prevista per E1, deve effettuare un autocontrollo straordinario per portata e SOx per il punto di emissione **E8** ed inviare i risultati dell'analisi assieme alle analisi di messa a regime di E1;
 5. dalla data di messa in esercizio del nuovo generatore associato ad E1 decade la possibilità di utilizzo del BTZ. Il gestore, in concomitanza con l'invio delle analisi di messa a regime di E1, deve comunicare ad Arpae di Modena e comune di Castelnuovo Rangone il destino del serbatoio dedicato allo stoccaggio del BTZ e relative componenti accessorie (bacino contenimento, collegamenti, ecc);
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 6383 del 18/11/2024**;
 - di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 6383 del 18/11/2024, per quanto non modificato dal presente atto;
 - di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Ditta Gatti S.r.l. ed al Comune di Castelnuovo Rangone, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Castelnuovo Rangone;
 - di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
 - di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 6 pagine.

L'INCARICATA DI FUNZIONE
Dott.ssa Marzia Conventi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.